

COMUNE DI MONTECASTRILLI

PROVINCIA DI TERNI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI
FUNEBRI E CIMITERIALI**

(pag. 2)

**REGOLAMENTO COMUNALE
per la concessione
di loculi e aree cimiteriali**

(pag. 11)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.41 DEL 16.12.2003
ESECUTIVA IL 23.01.2004.

COMUNE DI MONTECASTRILLI

PROVINCIA DI TERNI

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I – NORME GENERALI		CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
1	Oggetto del regolamento	21	Esumazioni ed estumulazioni - Normativa
2	Responsabilità del Comune	22	Esumazioni ordinarie
	CAPO II – PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	23	Esumazioni straordinarie
3	Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali	24	Verbale delle operazioni
4	Organizzazione dei servizi cimiteriali	25	Incenerimento dei materiali
5	Obblighi del custode del cimitero	26	Estumulazioni ordinarie
	CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI	27	Esumazioni ed estumulazioni - Oneri
6	Disciplina del trasporto dei cadaveri		CAPO VII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO
7	Facoltà di disporre della salma e dei funerali	28	Lavori privati nei cimiteri
8	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri	29	Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri
9	Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione	30	Occupazione temporanea del suolo
	CAPO IV – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI	31	Materiali di scavo
10	Ricevimento dei cadaveri	32	Orario di lavoro - Sospensione dei lavori
11	Sepoltura nei giorni festivi	33	Opere private - Vigilanza - Collaudo
12	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico	34	Concessioni private nei cimiteri
13	Divieti di ingresso nei cimiteri		CAPO VIII - NORME FINALI
14	Compartimenti vietati all'interno dei cimiteri	35	Tutela dei dati personali
15	Riti religiosi all'interno dei cimiteri	36	Leggi ed atti regolamentari
	CAPO V – INUMAZIONI E TUMULAZIONI	37	Abrogazione di precedenti disposizioni
16	Inumazioni e tumulazioni - Normativa	38	Pubblicità del regolamento
17	Inumazioni e tumulazioni - Termini	39	Rinvio dinamico
18	Epigrafi	40	Sanzioni
19	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri	41	Entrata in vigore
20	Inumazioni e tumulazioni - Oneri		

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
 - al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- i servizi funebri e cimiteriali di questo comune.

Art. 2 - Responsabilità del comune.

1. Il comune, mentre ha cura perchè, nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

CAPO II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.

1. L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dal seguente prospetto:
- A) 1 custode appartenente alla categoria "b" designato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico col compito di svolgere contestualmente la manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali.
 - B) 1 custode supplente appartenente alla medesima categoria "b" scelto dal responsabile dell'Ufficio Tecnico col compito di sostituire il custode effettivo in sua assenza.

Art. 4 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.

1. I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del sindaco o dell'assessore delegato.
2. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dal dirigente dell'UTC per quanto riguarda la manutenzione delle aree.

Art. 5 - Obblighi del custode del cimitero.

1. Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:
- a) una copia del presente regolamento;
 - b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri.
2. per quanto riguarda la manutenzione delle aree il custode è responsabile:
- a) del taglio delle siepi e della potatura di eventuali alberi e/arbusti
 - b) della pulizia delle aree e dei vialetti
 - c) dell'efficienza dei cancelli e dei meccanismi di chiusura
 - d) della segnalazione agli uffici comunali competenti di danni e inconvenienti non rientranti tra le sue competenze di manutenzione
 - e) di verificare la legittimità di depositi e esecuzione di lavori
 - f) di verificare costantemente lo stato di decoro delle sepolture e segnalare eventuali inadempienze agli uffici comunali competenti

CAPO III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il comune non effettua direttamente il trasporto dei cadaveri.
3. Tutte le imprese funebri abilitate possono effettuare il trasporto dei cadaveri all'interno del territorio comunale.
4. Per i casi in cui il trasporto deve essere effettuato a carico del comune ai sensi dell'art. 16, comma 1: lettera b) il responsabile del servizio si avvarrà delle imprese che operano sul territorio.

Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. L'ordine susseguente trova applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. Il sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 9 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

1. Su richiesta scritta di un familiare, il sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri.
2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.).

CAPO IV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 10 - Ricevimento dei cadaveri.

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i cadaveri delle persone aventi diritto alla concessione ed alla sepoltura ai sensi del regolamento comunale per le Concessioni di loculi ed aree cimiteriali.

Art. 11 - Sepoltura nei giorni festivi.

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
2. Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il sindaco le autorizza.
3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 12 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

1. Per i cimiteri sono osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al seguente prospetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

	GIORNI FERIALI				GIORNI FESTIVI			
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio	
	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore
Periodo estivo								
Periodo Invernale								

2. Il sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, apporta, ai detti orari, temporanee modifiche.

3. Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono della sirena, trenta minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

Art. 13 - Divieti di ingresso nei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del sindaco;
- d) a chiunque, quando il sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 14 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- m) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione scritta rilasciata dal responsabile del servizio.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 15 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

CAPO V

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 16 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché, quelle integrative di questo regolamento.

Art. 17 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.

Art. 18 - Epigrafi.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché queste ultime, seguite dalla traduzione in italiano.

4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

5. Le donne coniugate o vedove sono indicate con i due cognomi.

Art. 19 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepulture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza. V

2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

3. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

Art. 20 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal comune che ne sostiene gli oneri.

2. Le operazioni relative alle tumulazioni sono eseguite dal comune con oneri a carico del concessionario secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

4. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 21 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché, quelle integrative di questo regolamento.

Art. 22 - Esumazione ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono eseguite periodicamente, secondo le esigenze del comune, trascorsi almeno 10 anni dalla data di inumazione della salma, nei mesi da ottobre ad aprile.

2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

4. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione è rinviata.

5. Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informa l'ufficio comunale che prende le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni per l'esecuzione dell'esumazione anche in assenza dei familiari.

Art. 23 - Esumazioni straordinarie.

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 24 - Verbale delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 25 - Incenerimento dei materiali.

1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, è racchiuso in specifici contenitori in dotazione presso i cimiteri e smaltito a norma di legge.

2. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 26 - Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

Art. 27 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere.

2. Per le esumazioni straordinarie trovano applicazione le speciali tariffe annualmente emanate con deliberazione della Giunta Comunale e del responsabile del servizio tecnico.

3. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite direttamente dal Comune con oneri a carico del concessionario secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

CAPO VII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 28 - Lavori privati nei cimiteri.

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza l'autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.
3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.
4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

Art. 29 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.

1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza la concessione od autorizzazione di cui al precedente articolo 28 il titolare della concessione od autorizzazione medesima produce al comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.

Art. 30 - Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo comune per i giorni festivi.
2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero trovano applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Art. 31 - Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 32 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano i normali orari di lavoro in orario diurno.
2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.
3. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.
3. Nel periodo dal 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 33 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

Art. 34 - Concessioni private nei cimiteri.

1. Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come la illuminazione votiva dei cimiteri, formano oggetto di appositi distinti regolamenti.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 35 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

Art. 36 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 -il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 -al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 -il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 37 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
 2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 38 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 39 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 40 - Sanzioni.


1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20 euro a 50 euro.
 2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.
 3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
 4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 41 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 16-12-2003
con atto n. 41.....;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto
annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il giorno 23-01-2004.....



Data

Il segretario comunale

COMUNE DI MONTECASTRILLI

PROVINCIA DI TERNI

REGOLAMENTO COMUNALE **per la concessione di loculi e aree cimiteriali**

COMUNE DI MONTECASTRILLI

PROVINCIA DI TERNI

REGOLAMENTO COMUNALE

per la concessione di loculi e aree cimiteriali

S O M M A R I O

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
CAPO I - NORME GENERALI		CAPO VI – DECADENZA DELLE CONCESSIONI	
1	Oggetto del regolamento	19	Cause di decadenza
2	Norme applicabili alle concessioni di loculi ed aree cimiteriali		
3	Loculi ed aree soggetti a concessione	CAPO VII – NORME TRANSITORIE	
4	Limiti alle concessioni	20	Censimento delle concessioni in atto
5	Divieti di concessione		
6	Programmazione delle concessioni		
CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI		21	Regolarizzazione delle concessioni in atto
7	Atto di concessione	22	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
8	Durata delle concessioni	CAPO VIII – NORME FINALI	
9	Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni	23	Individuazione delle unità organizzative
10	Concessioni per tumulazioni provvisorie	24	Termine per la conclusione dei procedimenti
CAPO III - DIRITTO ALL'USO		25	Entrata in vigore
11	Aventi diritto all'uso	26	Pubblicità del regolamento
12	Ammissione alla tumulazione	27	Leggi ed atti regolamentari
13	Divieto di cessione dei diritti d'uso	28	Abrogazione di precedenti disposizioni
CAPO IV – MANUTENZIONE		29	Rinvio dinamico
14	Autorizzazione ad eseguire i lavori	30	Sanzioni
15	Doveri in ordine alla manutenzione	31	Tutela dei dati personali
CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI		32	Entrata in vigore
16	Rinnovo delle concessioni		
17	Rinuncia alle concessioni		
18	Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone		

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi ed aree cimiteriali.

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni.

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
- al "Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri".
- al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

Art. 3 - Loculi ed aree soggetti a concessione.

1. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.
2. Sono inoltre soggette alla disciplina del presente regolamento i lotti di aree individuati dalla Giunta Comunale con planimetria approvata con apposita deliberazione.

Art. 4 - Limiti alle concessioni.

1. La concessione, in applicazione del presente regolamento, è limitata:
 - a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo comune;
 - b) agli enti e comunità senza fine di lucro aventi sede nel territorio comunale;
 - c) ai titolari delle Case di Riposo aventi sede nel comune per la sepoltura di ospiti delle rispettive strutture.
 - c) a persone che hanno avuto la residenza nel comune per il seppellimento nello stesso cimitero in cui risultano sepolti il coniuge o congiunti di primo grado.
 - d) ai congiunti delle persone di cui ai punti a) e c) per la sepoltura di questi ultimi.
 - e) ai cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE del comune.

2. Le eventuali richieste non rientranti nel precedente comma saranno esaminate dal responsabile del servizio comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi, limitatamente a persone nate o residenti in vita nel comune che manifestino desiderio di seppellimento nello stesso cimitero in cui sono sepolti congiunti e affini di primo e secondo grado.

3. alla stessa concessione per un lotto di area cimiteriale possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione devono essere indicate le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.

Art. 5 - Divieti di concessione.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:
 - a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
2. Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte:
 - a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione.
 - b) A famiglie che abbiano già ottenuto nel comune altra concessione.
3. Il diniego, da farsi con determinazione motivata del responsabile del servizio, è notificato agli interessati nei termini di legge.

rt. 6 - Programmazione delle concessioni.

1. Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Se il numero dei loculi disponibili è inferiore alle necessità previste nel corso dell'anno, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.
2. La detta relazione è immediatamente comunicata all'assessore preposto con la proposta di un programma di intervento
4. Analogamente il responsabile del servizio relaziona alla Giunta Comunale sulle aree concesse, sugli eventuali dinieghi e sulle presunte necessità per l'anno successivo.

CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 7 - Atto di concessione.

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda in bollo nell'importo corrente, con atto scritto.
2. L'atto di concessione segue lo schema approvato dalla giunta comunale.

Art. 8 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 50 (cinquanta)
2. Le concessioni di aree cimiteriali sono anch'esse temporanee ed hanno la durata di anni 99 (novantanove)
3. Le concessioni per gruppi di loculi contigui, individuati dalla Giunta Comunale con apposita planimetria, segue la normativa prevista per le tombe di famiglia. Hanno la durata di anni 99 (novantanove)
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, i loculi ed il terreno tornano nella piena disponibilità del comune.

3. Si considera scaduta la concessione quando il loculo sia stato utilizzato per la sepoltura di un avente diritto e la salma sia stata estumulata prima della scadenza naturale della concessione stessa.

Art. 9 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa approvata dalla Giunta Comunale e in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.
2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 10 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.

1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita ai soggetti di cui al precedente art. 4 se:
 - a) vi è mancanza di disponibilità di loculi che soddisfino le esigenze del richiedente;
 - b) il richiedente abbia in corso la costruzione di una tomba privata o la richiesta di concessione di area cimiteriale per la sua costruzione;
 - c) ha una durata non superiore ad un anno, rinnovabile per ulteriori due periodi di pari durata previa valutazione da parte del responsabile del servizio della permanenza delle motivazione giustificative non imputabili al richiedente;
 - d) viene stipulato regolare contratto;
 - e) viene versato il canone di concessione rapportato al 1,5% (uno virgola cinque) della tariffa di cui al precedente articolo 9 per ogni mese di concessione.
2. Nel canone di concessione provvisoria non è compreso l'uso della lapide commemorativa.
3. Possono essere effettuate sepolture provvisorie in loculi avuti in prestito da privati concessionari, previa autorizzazione scritta da parte del titolare, in presenza delle condizioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1. Nessun indennizzo può essere richiesto per il prestito. Il trasferimento della salma al termine del prestito non comporta la decadenza del diritto di seppellimento da parte del titolare della concessione.

CAPO III - DIRITTO ALL'USO

Art. 11 - Aventi diritto all'uso.

1. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

4. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare:

a) per quanto riguarda il seppellimento nei loculi cimiteriali: il concessionario, il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

b) per quanto riguarda il seppellimento nelle tombe di famiglia: i titolari della concessione, i rispettivi coniugi, i discendenti e gli ascendenti con i rispettivi coniugi, i parenti ed affini sino al terzo grado.

3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.

5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.

6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della disponibilità dei loculi concessi.

7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Art. 12 - Ammissione alla tumulazione.

1. Nei loculi concessi e nelle tombe di famiglia, sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 13 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

CAPO IV - MANUTENZIONE

Art. 14 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

2. Trovano sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali".

Art. 15 - Doveri in ordine alla manutenzione.

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI

Art. 16 - Rinnovo delle concessioni.

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni, alla loro scadenza ordinaria.

2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.

3. L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.

4. Il rinnovo della concessione:

a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;

b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le concessioni di loculi usati, ridotta del 20% (venti), è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Art. 17 - Rinuncia alle concessioni.

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.

2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 21.

3. I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.

4. Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti loculi.

Art. 18 – Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone.

1. Per la rinuncia alla concessione dei loculi cimiteriali è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:

$$S = A - \frac{A \times T}{N}$$

dove S = somma da rimborsare

A = somma pagata per la concessione

T = numero degli anni interi trascorsi dalla data della concessione

N = durata in anni della concessione

CAPO VI - DECADENZA DELLE CONCESSIONI**Art. 19 – Cause di decadenza.**

1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2. Per le aree cimiteriali si ha decadenza della concessione nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti nell'atto di concessione e successive eventuali proroghe
3. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
4. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.
5. Nel caso di decadenza dalla concessione dei loculi cimiteriali nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
6. Nel caso di decadenza di concessioni di aree cimiteriali, al concessionario sarà rimborsata una quota pari al (?25%) della somma pagata per la concessione con esclusione delle spese contrattuali e senza pregiudizio di eventuali lavori eseguiti.
6. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.U.S.L.. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, sono precisate:
 - a) le notizie che precedono;
 - b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune delle inumazioni.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE**Art. 20 – Censimento delle concessioni in atto.**

1. Entro SEI mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà:
 - a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
 - b) la registrazione sulla procedura informatizzata dei cimiteri, con tutti gli estremi, degli atti di concessione;
 - c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 21 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

1. Tutte le concessioni in corso non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro DODICI mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tal fine, l'ufficio comunale notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.
3. L'atto di notifica di cui al precedente comma 2 contiene tutte le notizie previste dal precedente articolo 19.

Art. 22 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 19, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.
2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti ivi tumulati.
3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.
4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono sottoposti all'approvazione della giunta comunale.

CAPO VIII - NORME FINALI

Art. 23 - Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	Concessioni di loculi	Ufficio Tecnico	Ufficio Contratti
2	Autorizzazione alla	Ufficio Tecnico	Ufficio Contratti
3	Permessi di seppellimento	Servizi Demografici	Ufficio Di Stato Civile
4	Aggiornamento procedure	Servizi Demografici	Ufficio Di Stato Civile

Art. 24 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione
1	Concessione di loculi cimiteriali	TRENTA
2	Concessione aree	TRENTA

Art. 25 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione è divenuta esecutiva.

Art. 26 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento sono dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di polizia comunale.

Art. 27 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- il regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri;

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 28 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono da intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 29 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 30 - Sanzioni.

1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma da 20 euro a 50 euro.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 31 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

Art. 32 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.


Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 16-12-2003
con atto n. 41;

- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è entrato in vigore il giorno 23-01-2004



Data

Il segretario comunale